

# CAMERA DEI DEPUTATI V COMMISSIONE PERMANENTE

DDL AC 4444 – "CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI E ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO"

## AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFPROFESSIONI, DOTT. GAETANO STELLA

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

Il Vostro invito a questa audizione ci permette di approfondire le misure più rilevanti introdotte dalla cd. "manovra correttiva dei conti pubblici per il 2017" e, al tempo stesso, di manifestarvi le perplessità dei liberi professionisti di fronte ad alcuni interventi del provvedimento in lettura, che sembrano non voler tenere conto della realtà dell'attività professionale.

#### Premessa

In Italia il lavoro libero-professionale non rappresenta soltanto una quota, molto significativa, di Prodotto Interno Lordo, e conseguentemente di contribuzione alla fiscalità; non è solo un'importante fonte di occupazione e - grazie al sistema impostato dal Contratto Collettivo Nazionale degli studi professionali - di tutela del welfare dei lavoratori e delle loro famiglie. Esso è anzitutto il veicolo di una cultura professionale che, nata proprio in Italia agli albori dell'età moderna, ha nel tempo plasmato l'idea stessa di Europa e il suo sistema sociale ed economico. La trasmissione e l'aggiornamento della

competenza tecnica, il valore riconosciuto alla deontologia professionale, il ruolo di cerniera e intermediazione costante tra interessi privati e valori collettivi: sono questi i caratteri essenziali della nostra identità, parte costitutiva del modello sociale nel nostro Paese.

Oggi, il lavoro professionale attraversa tuttavia un momento di particolare fragilità e non solo per i persistenti effetti della recente crisi economica, ma soprattutto per i recenti, spesso radicali, interventi di riforma. È dunque al Parlamento che ci oggi rivolgiamo, affinché dimostri la sua attenzione nei nostri confronti.

### Split payment e tracciabilità delle fatture

Una delle novità che ha suscitato una profonda indignazione tra i liberi professionisti riguarda la scissione dei pagamenti Iva. Alla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge al vostro esame, infatti, viene disposta l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 ("Istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto"), che esclude dall'assoggettabilità allo *split-payment* coloro che sono già soggetti alla ritenuta alla fonte (tra questi soggetti ci sono, sostanzialmente, i liberi professionisti).

Quando, nel 2015, si volle introdurre il sistema dello *split-payment*, l'esclusione dei liberi professionisti e lavoratori autonomi dalla platea assoggettabile apparve a tutti l'ineludibile bilanciamento di una misura che, altrimenti, avrebbe colpito in modo iniquo la nostra categoria. Questo presidio di equità fiscale viene ora meno, sacrificato all'esigenza di "fare cassa", per fronteggiare gli squilibri nella finanza pubblica prodotti da una manovra poco accorta, varata nel pieno di un'accesa campagna elettorale, che ha distribuito *bonus* e sovvenzioni miopi e privi di benefici macro-economici all'economia reale del Paese. A pagare sono i soliti noti: i liberi professionisti, e in particolare alcune professioni dell'area tecnica, che più frequentemente operano con la pubblica amministrazione, e che vedranno ulteriormente decurtati i loro introiti.

Irricevibile la motivazione addotta dal Governo per giustificare la misura, ovvero il contrasto dell'evasione fiscale. È un argomento valido al più per qualche *talk-show* televisivo: è a tutti noto che si tratta di compensi oramai soggetti a fatturazione elettronica, pertanto tracciati sotto ogni profilo e agevolmente individuabili.

Ci viene detto, ancora, che lo *split-payment* si riduce a un mero artificio contabile, un anticipo del versamento che potrà semplificare gli adempimenti e che comunque conduce a un saldo in equilibrio. Ma solo chi non conosce la realtà operativa dei nostri studi, e le complessità del fisco italiano, può proporre argomenti tanto astratti e lontani dall'esperienza quotidiana del professionista. E infatti, nel loro lavoro, la massima parte dei professionisti si avvale di collaborazioni con altri professionisti e operatori tecnici di vario genere: tutti devono essere pagati dal professionista titolare dell'incarico con la P.A., le cui parcelle includono il versamento dell'Iva. È facile capire che in queste situazioni il

professionista verrebbe a trovarsi schiacciato in una morsa: da un lato l'anticipo della sua tassazione - trattenuta alla fonte e *split-payment* Iva -, dall'altro il versamento per intero della tassazione dei propri collaboratori.

Il risultato sarà dunque una decurtazione delle entrate degli studi professionali e della liquidità disponibile. Gli effetti negativi si misureranno in primo luogo sui redditi: sono coinvolti - è bene ribadirlo - professionisti che già da anni subiscono il costante ridimensionamento dei compensi pattuiti con la P.A.; e conseguentemente un decremento drammatico dei livelli reddituali, testimoniato dai dati diffusi dalle Casse di previdenza, che attestano il pesante disagio della categoria, soprattutto nelle professioni dell'area tecnica. Ma gli effetti si riverbereranno immediatamente sugli investimenti nell'attività professionale - tanto essenziali in una fase in cui occorre invece promuovere sviluppo e infrastrutture per competere adeguatamente su mercati sempre più integrati - e sull'occupazione; è il caso di ricordare, infatti, che i liberi professionisti danno lavoro, a diverso titolo, a oltre 1 milione di lavoratori.

Al di là degli effetti depressivi sul settore, lo *split-payment* solleva ulteriori dubbi circa il trattamento oggettivamente discriminatorio cui vengono sottoposti quei soggetti economici per i quali è prevista la trattenuta alla fonte. L'effetto complessivo non è solo economicamente insensato, ma anche profondamente discriminatorio, e suscita quindi perplessità di ordine giuridico che certamente non mancheranno di essere fatte valere sia dinanzi alla giurisdizione costituzionale che a quella europea. Se davvero è necessario spostare il sistema di riscossione Iva verso metodi automatici, allora si proceda alla contestuale abolizione della ritenuta alla fonte: i tempi sono maturi per abrogare questo trattamento speciale, reso peraltro anacronistico dalla diffusione a larga scala della tracciabilità dei pagamenti e delle fatture.

Vi chiediamo pertanto di trovare le coperture alternative ed eliminare la lett. e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge al vostro esame.

## Dalle detrazioni Iva ai premi di produttività

Vorrei ora, più sinteticamente, menzionare ulteriori elementi di criticità della manovra correttiva del Governo, che pure colpiscono i liberi professionisti.

Mi riferisco, anzitutto, alla riduzione del termine di esercizio della detrazione Iva. Sulla base della normativa proposta in caso di fatturazioni negli ultimi giorni dell'anno che soggiacciono a tempi fisiologici di latenza, imprese e professionisti saranno costretti a rinunciare a far valere il loro diritto per i tempi di registrazione che da 24 mesi sono stati ridotti a 4. Siamo qui di fronte a una norma chiaramente lesiva dei diritti degli operatori economici con cui si mira, ancora una volta, a far cassa attraverso "alchimie" legislative. Una norma evidentemente viziata sotto il profilo della ragionevolezza, che difficilmente potrà superare indenne uno scrupoloso vaglio di legittimità. Riteniamo che il Parlamento

debba ripensare il regime temporale dell'esercizio della detrazione Iva, riconducendolo a una misura più realistica con le tempistiche dell'esperienza economica.

In tema di compensazioni, anziché sostenere una necessaria semplificazione si sono modificati gli adempimenti a discapito della chiarezza normativa. Il risultato di queste modifiche, evidentemente non ponderate in maniera adeguata, è un pesante aggravio di responsabilità per il libero professionista. È quindi fondamentale introdurre una proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte (se non riformurarle completamente) o almeno adottare in tempi rapidi una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate per dirimere i vari dubbi interpretativi.

Altra questione attiene la decontribuzione dei premi di produttività. La sostituzione integrale del comma 189 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, operata dal decreto legge al Vostro esame, che reintroduce la (parziale) decontribuzione dei premi di produttività in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro deve essere oggetto di una attenta valutazione. Va sottolineato infatti che per quanto finalizzata a sostenere da un punto di vista contributivo l'erogazione di premi di produttività, la misura, a nostro parere, rischia di non essere concretamente fruibile a una vasta platea di lavoratori. Non può negarsi infatti che vi sia una difficoltà oggettiva, soprattutto nelle Pmi, ad avviare modelli partecipativi nell'organizzazione del lavoro. Ne è testimonianza il numero esiguo di accordi di secondo livello attuativi della detassazione che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori (2.000 contratti circa nell'ultima rilevazione del Ministero del Lavoro di febbraio 2017 su un totale di 19.457). È evidente che il limite di fondo è quello di individuare misure e scrivere norme riflettendo solamente sulle realtà delle aziende di grandi dimensioni in cui i meccanismi partecipativi sono sicuramente maggiormente attuabili.

Infine, merita di essere segnalato che l'art. 46 del decreto – che meritoriamente estende il regime delle zone franche urbane alle aree colpite dagli eventi sismici susseguitisi dallo scorso agosto – riferisce alle sole «imprese» i benefici fiscali e contributivi previsti. È il caso di ribadire che, per evitare odiose discriminazioni, questa disciplina deve essere riferita a tutte le imprese, incluse le micro-imprese e i liberi professionisti, che caratterizzano il tessuto economico di queste zone, a prescindere dalla loro assoggettabilità ad Irap. È questo, come è noto, il significato della nozione di impresa nel diritto europeo: una discriminazione a danno di liberi professionisti e lavoratori autonomi in questa disciplina risulterebbe, pertanto, illegittima. Invitiamo, dunque il Parlamento a valutare l'opportunità di esplicitare questo orientamento interpretativo attraverso un ordine del giorno.